

DELIBERAZIONE 15 MAGGIO 2026
171/2026/R/EEL

**AVVIO DI PROCEDIMENTO, E PRIMI ELEMENTI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSO AI PRODUTTORI TERMOELETTRICI PER I
PRELIEVI DI GAS NATURALE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI CUI
ALL'ARTICOLO 6, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2026, N. 21**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1386^a *bis* riunione del 15 maggio 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendata dalla Direttiva (UE) 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendato dal Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM), come emendato dal Regolamento di esecuzione (EU) 2021/280 della Commissione del 22 febbraio 2021 (di seguito: Regolamento 2021/280);
- il Regolamento (UE) 2016/1719 della Commissione del 26 settembre 2016 (di seguito: Regolamento FCA), come emendato dal Regolamento 2021/280;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (di seguito: decreto-legge 21/26);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 marzo 2020, 96/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 96/2020/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE), nella versione 4 approvata con la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 227/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2024, 199/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 199/2024/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 17 settembre 2024, 364/2024/R/com (di seguito: deliberazione 364/2024/R/com);
- la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027, approvato con la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2025, 532/2025/R/gas (di seguito: RTDG).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 96/2020/R/eel, l’Autorità ha previsto che i produttori che prelevano gas naturale ai fini della produzione di energia elettrica da immettere in rete possano presentare al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) istanza finalizzata alla restituzione dell’elemento RE_{TEE} della componente tariffaria RE o RE_T a copertura dei soli oneri derivanti dal meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica; il calcolo della quantità di gas naturale avente diritto al rimborso è definita dal GSE distinguendo fra impianti termoelettrici puri, impianti termoelettrici cogenerativi e impianti termoelettrici asserviti ad altri siti di qualunque natura; gli oneri sostenuti dal GSE sono posti a valere sul “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all’articolo 75 della RTDG;
- l’articolo 6 del decreto-legge 21/2026 (nel seguito del provvedimento, laddove non diversamente specificato, tutti i riferimenti all’articolo 6 e relativi commi sono da intendersi all’articolo 6 del decreto-legge 21/2026) prevede, per quanto qui rileva:
 - al comma 3, che l’Autorità disciplini il rimborso ai produttori termoelettrici per i prelievi di gas naturale per la produzione di energia elettrica immessa in rete di un importo definito dalla medesima Autorità, con adeguato anticipo, e per lassi temporali predefiniti, al fine di massimizzare i benefici per i consumatori italiani, anche tenendo conto degli impatti attesi sugli scambi transfrontalieri, e comunque nel limite del costo atteso per un impianto a ciclo combinato a gas efficiente per gli adempimenti connessi alle emissioni ETS; gli oneri derivante da tale rimborso sono coperti tramite componenti applicate ai prelievi di energia elettrica;
 - al comma 4, che l’Autorità verifichi che i rimborsi siano pienamente trasferiti nelle offerte di vendita riferite agli impianti termoelettrici interessati dai medesimi rimborsi; nel caso di verifica negativa, il produttore è tenuto a restituire i relativi rimborsi, maggiorati di eventuali sanzioni irrogate dall’Autorità; a tal fine l’Autorità definisce le modalità ed i criteri per le procedure di verifica nonché

- i comportamenti di offerta da ritenersi comunque conformi al sopracitato obbligo di trasferimento;
- al comma 5, che l’Autorità adegui le condizioni economiche previste nella disciplina del mercato della capacità per tenere conto degli effetti derivanti dall’attuazione dei commi 2 e 3;
 - l’efficacia del rimborso di cui al comma 3 è subordinata alla preventiva approvazione della Commissione Europea.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- a livello nazionale, in coerenza con quanto previsto dal Regolamento CACM,
 - il mercato del giorno prima è integrato nel *Single Day Ahead Coupling* (di seguito: SDAC) a livello euro-unitario con allocazione implicita della capacità di trasporto in sede di *clearing* del mercato;
 - il mercato infragiornaliero è integrato nel *Single Intraday Coupling* (di seguito: SIDC) a livello euro-unitario, articolato in sessioni con allocazione implicita della capacità di trasporto (*Intraday Auctions*, di seguito: IDA) e in sessioni in contrattazione continua (XBID);
- l’Italia è nella maggioranza delle *Market Time Unit* (di seguito: MTU) un importatore netto, in quanto i prezzi di offerta dell’energia elettrica nei paesi euro-unitari sono generalmente inferiori rispetto ai prezzi di offerta presentati dagli operatori a livello nazionale; pur mantenendo un saldo di import complessivamente positivo, non è, tuttavia, infrequente avere nella medesima MTU frontiere in cui l’Italia importa e frontiere in cui l’Italia esporta;
- i differenziali fra i prezzi lato Italia e i prezzi nei paesi esteri nell’ambito dello SDAC e delle IDA nel SIDC variano in funzione della stagionalità e delle ore della giornata; in particolare i differenziali sono più pronunciati nel periodo estivo, mentre sono inferiori nel periodo invernale;
- i costi sostenuti da Terna per l’erogazione del servizio di dispacciamento sono coperti tramite il corrispettivo di dispacciamento di cui alla Sezione 4-25 “Corrispettivo di dispacciamento” del TIDE applicato ai prelievi di energia elettrica e aggiornato da Terna su base trimestrale; il corrispettivo di dispacciamento, a sua volta, è composto dalla somma di vari corrispettivi: in particolare, per quanto qui rileva, in ciascun trimestre q il prezzo unitario P_q^{oth} di cui alla Sezione 4-25.8 “Copertura delle ulteriori partite economiche relative al servizio di dispacciamento” copre il saldo fra i proventi e gli oneri relativi alle partite economiche diverse dai costi per l’approvvigionamento dei servizi ancillari nazionali globali, dai costi degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema, dai costi riconosciuti per il funzionamento della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) ai fini del dispacciamento, dai costi per la remunerazione del servizio di modulazione straordinaria a salire e del servizio di modulazione dei prelievi, dai costi per la remunerazione della mancata produzione;
- il prezzo di esercizio del mercato della capacità è assunto pari al costo variabile standard della tecnologia di punta, identificata dall’avvio di tale mercato come un’ipotetica unità di produzione di tipo turbogas a ciclo aperto alimentata a gas

naturale; i parametri rilevanti per la determinazione di tale costo, da considerarsi per le aste per gli anni di consegna dal 2025 al 2028 sono stati determinati con la deliberazione 199/2024/R/eel.

RITENUTO CHE:

- i rimborsi ai produttori termoelettrici previsti dal comma 3 si traducano in restituzioni di una parte del prezzo di approvvigionamento del gas naturale;
- i rimborsi ai produttori termoelettrici previsti dal comma 3 possano essere erogati direttamente dal GSE su istanza dei produttori termoelettrici sulla base dei medesimi quantitativi di gas naturale determinati per il rimborso dell'elemento RE_{TEE} ai sensi della deliberazione 96/2020/R/eel;
- sia opportuno affidare la quantificazione del valore effettivo del rimborso di cui al comma 3 a Terna sulla base di regole definite dall'Autorità tenendo conto del differenziale di prezzo dell'energia elettrica atteso fra l'Italia e i paesi UE confinanti; a tal proposito l'Autorità debba anche disciplinare la frequenza di calcolo, tenendo conto:
 - da un lato dell'esigenza del sistema di massimizzare il beneficio atteso della misura (in termini di riduzione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso) preservando il livello di importazioni nette dell'Italia a parità di tutte le altre condizioni (e quindi il *merit order* degli impianti localizzati sul territorio nazionale rispetto agli impianti localizzati sul territorio estero) con impatto minimo sugli scambi transfrontalieri e
 - dall'altro lato delle esigenze degli operatori di mercato di avere a conoscenza con sufficiente anticipo il valore del rimborso al fine di definire la propria strategia di offerta sui mercati all'ingrosso;il valore effettivo di rimborso possa essere altresì differenziato su base mensile o stagionale per tenere conto del diverso andamento dei mercati nel corso dell'anno;
- gli oneri sostenuti dal GSE per i rimborsi ai produttori termoelettrici previsti dal comma 3 debbano essere allocati in modo non discriminatorio ai soli clienti finali che beneficino della riduzione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica indotto da tali rimborsi; al riguardo, la riduzione del prezzo all'ingrosso ha effetti anche sugli oneri generali di sistema (ad esempio, aumentandoli in relazione alla parte a copertura dei costi associati agli strumenti di incentivazione delle fonti rinnovabili e riducendoli in relazione alla parte a copertura dei costi della fase di anticipazione della cd. energy release) e sul corrispettivo di dispacciamento; sia, a tal proposito, opportuno individuare un apposito corrispettivo al fine di raccogliere il gettito necessario per coprire i rimborsi da riconoscere ai produttori termoelettrici, identificandone il relativo perimetro di applicazione nel rispetto del principio sopra riportato;
- sia altresì opportuno valutare la possibilità di utilizzare, per quanto possibile, le rendite di congestione al fine di coprire i rimborsi da riconoscere ai produttori termoelettrici;
- nell'ambito del mercato della capacità sia necessario provvedere al solo aggiornamento della metodologia di determinazione del prezzo di esercizio del

- mercato della capacità per tenere conto degli effetti dei rimborsi ai produttori termoelettrici previsti dall'articolo 6;
- nelle more della decisione della Commissione Europea in merito, sia comunque opportuno condurre riflessioni sulle possibili modalità attuative del meccanismo di rimborso di cui al comma 3 da utilizzare sia nell'ambito dell'interlocuzione con la medesima Commissione Europea sia al fine di dare avvio a tale meccanismo non appena disponibile la decisione della Commissione Europea in merito;
 - sia, pertanto, necessario avviare un procedimento per l'implementazione delle disposizioni di cui al comma 3 al fine di:
 - definire le modalità e la frequenza con cui Terna procede alla determinazione del valore effettivo del rimborso ai sensi del comma 3, in modo tale da preservare il livello di importazioni nette di energia elettrica dell'Italia minimizzando l'impatto sui flussi transfrontalieri e massimizzando nel contempo i benefici per i clienti finali;
 - definire le modalità con cui gli oneri sottesi ai rimborsi di cui al comma 3 sono applicati ai prelievi di energia elettrica tramite apposito corrispettivo con determinazione del relativo perimetro di applicazione, esentando tutti i clienti finali che non beneficiano della riduzione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica indotti da tali rimborsi;
 - definire le modalità con cui l'Autorità verifica che gli effetti dei rimborsi siano incorporati nelle offerte di vendita degli impianti termoelettrici sul mercato all'ingrosso ai sensi del comma 4 con relativa determinazione dei comportamenti di offerta ritenuti conformi;
 - definire le modalità con cui l'Autorità assicura che le riduzioni attese sul prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica siano trasferite ai clienti finali;
 - aggiornare la metodologia di determinazione del prezzo di esercizio del mercato della capacità di cui alla deliberazione 199/2024/R/eel per tenere conto dei rimborsi sui prelievi di gas naturale di cui al comma 3;
 - sia altresì necessario fissare la conclusione del procedimento al 30 settembre 2026, in modo da avere a disposizione tutti i dettagli implementativi del rimborso di cui al comma 3 ai fini di una tempestiva implementazione dello stesso a valle della decisione della Commissione Europea in merito

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per l'implementazione dei meccanismi di rimborso di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 21/2026, con contestuale definizione delle modalità di verifica delle offerte di vendita di energia elettrica sul mercato all'ingrosso di cui all'articolo 6, comma 4 e contestuale aggiornamento della metodologia di determinazione del prezzo di esercizio del mercato della capacità in coerenza con l'articolo 6, comma 5;

2. di attribuire la responsabilità del procedimento di cui al punto 1 al Direttore della Direzione Mercati Energia, conferendo al medesimo mandato per l'acquisizione di tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione utili;
3. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 30 settembre 2026;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro per l'Ambiente e la Sicurezza energetica;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola dell'Acqua